

# L'Avvocato Procuratore Sportivo

questioni deontologiche

---

**Avv. Guido Gallovich**  
Torino  
18 gennaio 2019

## Reg. CONI 2018

coloro che **mettono in relazione** due o più soggetti ai fini:

- della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;
- della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica.

## Reg. FIGC 2015

il soggetto che ... **rappresenta o assiste** una Società Sportiva e/o un Calciatore

- della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;
- della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica.

# Problema 1

---

È consentito all'Avvocato iscritto ad un albo territoriale svolgere l'**attività tipica** del Procuratore sportivo come prevista e delineata dai Regolamenti sportivi



Art. 1, comma 373\_Legge di Bilancio 2018

«Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge»

## Problema 2

---

Nello svolgimento di tale attività l'Avvocato è sottoposto agli **stessi** limiti/obblighi/oneri previsti dalle norme federali in capo al Procuratore sportivo.



# disciplina generale

---

1

Regolare **iscrizione** nell'apposito Registro istituito presso la FIGC (la cui quota annuale è pari a € 500)

2

Sottoscrizione del c.d. “**Contratto di rappresentanza**” con l'atleta e/o il club (da redigersi secondo i dettami di cui al fac-simile allegato al Regolamento)

3

**Durata massima biennale** di tale accordo

3

**Deposito** di tale accordo presso la Commissione Procuratori (attività che prevede il pagamento di €150 per ciascun deposito)

4

**Nome del Procuratore** compaia in tutta la documentazione relativa al trasferimento/tesseramento del calciatore

## validità per gli avvocati (?)

---

**NO**

**Consiglio Nazionale Forense**  
Parere sul quesito n.75 del 17/7/2015

**SI**

**Corte di Cassazione**  
Sentenza n. 18807/2015

NO

## Consiglio Nazionale Forense

parere sul quesito n.75 del 17/7/2015

---

“In assenza di una riserva di legge ... si ritiene che l’art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz’altro l’avvocato all’esercizio di detta attività a titolo di avvocato, **senza necessità di iscrizione** nel relativo registro tenuto dalla FIGC”.

“Con riferimento allo specifico all’obbligo di utilizzare **moduli contrattuali** predisposti dalla FIGC, si sottolinea peraltro che rientra nella competenza specifica e costituisce **elemento tipico della qualificazione professionale** dell’avvocato la predisposizione, a beneficio del cliente e nel quadro della sopra ricordata **libertà professionale e contrattuale**, di moduli contrattuali idonei a garantire la corretta articolazione del rapporto di prestazione professionale”.

“Quanto, infine, alla configurabilità in capo all’avvocato di un **obbligo di deposito** del mandato presso la FIGC, si osserva che tale obbligo **non sussiste**, posto che l’ordinamento vigente non lo prevede, né con fonti primarie, né con fonti secondarie”.



SI

**Corte di Cassazione**  
sentenza n.18807/2015

---

“Il ricorrente – ancorché stipulante in qualità di avvocato libero professionista – era **comunque tenuto a rispettare le norme federali** su forma e contenuto del contratto intercorso con il calciatore professionista”

“Il giudice di merito ha puntualmente individuato le difformità del contratto in oggetto rispetto alla disciplina sportiva; quanto, in particolare, a: – **mancata adozione dei moduli federali**; mancato rispetto della **durata massima ... – mancato deposito** del contratto in FIGC.

“Non può ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, e **senza l’osservanza delle prescrizioni formali all’uopo richieste**, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell’ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi”

# iscrizione al Registro FIGC

---

## PRO

**stabilità contrattuale** con il cliente per un periodo max biennale (non operatività art. 2237 c.c.: recesso del cliente *ad nutum*)

**certezza** di validità ed efficacia del mandato in sede di Cassazione (con particolare riguardo agli effetti economici del medesimo)

## CONTRO

**possibile violazione** art. art. 18, c. 1 lettera a) legge n. 247/2012 (divieto iscrizione a diverso albo professionale)

assoggettamento al **potere sanzionatorio FIGC**

## Problema 3

---

Come può parametrare il proprio compenso l'Avvocato iscritto al Registro FIGC che svolge la attività Procuratore sportivo.



## “tipologia” di compenso

**CALCIATORE  
PROFESSIONISTA**

**SOCIETÀ  
PROFESSIONISTA**

# “tipologia” di compenso/c.p.

---

**CALCIATORE**

1

**Somma forfettaria**

liberamente determinabile dalle parti

2

**Percentuale sull'ingaggio lordo stagionale**

percepito dal calciatore

# “tipologia” di compenso/s.p.

---

**SOCIETÀ**

1

**Somma forfettaria**

liberamente determinabile dalle parti

2

**Percentuale sull'ingaggio lordo stagionale**  
percepito dal calciatore

3

**Percentuale sul prezzo versato per la cessione**  
del contratto dell'atleta da un club all'altro

# misura della percentuale

**Art. 6.2**  
**Reg. 2015**



## **Liberamente determinabile dalle parti**

qualora si applichi al reddito lordo annuale del calciatore derivante dal contratto di prestazione sportiva si terrà conto della retribuzione **complessiva** (p. fissa + p. variabile)

**Art. 6.3**  
**Reg. 2015**  
**Art. 6**  
**Commentario**



## **3% - nel solo caso di mancata determinazione**

qualora si applichi al reddito lordo annuale del calciatore derivante dal contratto di prestazione sportiva si terrà conto esclusivamente della **parte fissa** della remunerazione

# divieto del «patto di quota lite»

---

## Art. 25 c. 2 CDF

«sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene **oggetto della prestazione** o della ragione litigiosa»

## Art. 13 CDF

«la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, **a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene**, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione



è patto di quota lite

la somma su cui si applica la percentuale (valore dell'ingaggio o del trasferimento dell'atleta) è **strettamente connessa alla prestazione** resa, in sede negoziale, dall'Avvocato procuratore in favore del suo assistito.

## compenso in percentuale

**NON è patto di quota lite**

la somma su cui si applica la percentuale (valore dell'ingaggio o del trasferimento) **non è connessa alla prestazione** resa, in sede negoziale, dall'Avvocato procuratore in favore del suo assistito, ma è, invece, legata al **valore di mercato** del calciatore il quale è determinato secondo circostanze del tutto estranee all'attività di chi lo assiste. Come tale, il compenso in percentuale del professionista dovrebbe essere considerato quale lecita remunerazione in percentuale sul **valore dell'affare** (art. 13, LP)

## Problema 4

---

Può l'Avvocato ricevere un c.d. mandato congiunto, ossia assistere calciatore e società nell'ambito della medesima operazione.



**Art. 20**  
**Reg. Agenti\_2011**

# **conflitto di interessi**

---

## **Comma 2**

“E’ **vietato** agli Agenti rappresentare gli interessi di **più di una parte** nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.

## **Comma 3**

“E’ **vietato** agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo **stesso** calciatore, o stipulare accordi con quest’ultimo, per un periodo di **12 mesi** dalla data del predetto tesseramento

## **Comma 9**

“E’ comunque **vietata** agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche **potenziale**, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento.

## Reg. Procuratori\_2015

### Art. 1 - Definizioni

“Contratto di rappresentanza: si intende il contratto di durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore sportivo, con un club o un calciatore, **o con entrambi**, per le finalità di cui al presente regolamento”

### Art. 2,1 - Finalità

“Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore sportivo a favore di una società sportiva **e/o** di un calciatore”

## conflitto di interessi

### Art. 7, 1

Il Procuratore deve **indicare chiaramente** nel contratto di rappresentanza se agisce nell'interesse di **una** sola parte contrattuale o di **più** parti

In quest'ultimo caso deve:

- ottenere il **consenso scritto** di tutte le parti interessate:
- stipulare un contratto di rappresentanza con **ciascuna** parte interessata.



**mandato  
congiunto**

# validità per gli avvocati (?)

---

## CONTRO

**normativa deontologica**  
(Art. 24 Codice Deontologico)

## PRO

**inconfigurabilità conflitto di interessi  
nel caso di specie**  
(Trib. Pordenone 20/4/2016)

**analogia con assistenza congiunta ai  
coniugi “separandi/divorziandi”**

**Principio della «lex specialis»**

# divieto di «conflitto di interessi»

---

## Art. 24, c. 1 CDF

«l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa **possa determinare un conflitto con gli interessi** della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale»

## Art. 24, c. 3 CDF

«il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico»

# qualificazione del «conflitto di interessi»

---

**Trib. PN**  
**20/4/2016**

«per la sussistenza di un conflitto è necessaria la presenza di interessi **contrapposti e inconciliabili**, così che la soddisfazione dell'interesse del rappresentante **comporti necessariamente il sacrificio dell'interesse del rappresentato** o viceversa, e che un danno effettivo e potenziale da tale contrapposizione discende per il rappresentato, posto che nessun conflitto può essere ipotizzato nel caso in cui il compimento del negozio rappresentativo sia tale da soddisfare contemporaneamente l'interesse del rappresentato e del rappresentante ovvero di soggetti terzi»

[g.gallovich@gmail.com](mailto:g.gallovich@gmail.com)